



COMUNE DI TERNI
IL SINDACO
Leonardo Latini

IL SINDACO

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID “

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31. Gennaio 2020”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 204 del 17.8.2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e 29.2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che proroga al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM dell'8 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale – regione Umbria- del 17 agosto 2020, n. 48, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che, nella giornata del 10 settembre 2020, sul territorio del comune di Terni si svolgerà la gara ciclistica competitiva denominata “55^ Tirreno-Adriatico”, già autorizzata con Ordinanza Sindacale n. 106210 del 9.9.2020;

Tenuto conto che, per motivi inerenti la sicurezza della suddetta gara, si è dovuto procedere al restringimento delle aree destinate all'uso dei pedoni e, per detto motivo, in dette

aree è verosimile ritenere che non possa essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone in circolazione, pur non essendo prevista la presenza di pubblico;

Ritenuto necessario, per tutto quanto in premessa, assumere più rigorose iniziative provvedimenti, volte ad impedire quanto più possibile situazioni contingenti contrarie al contenimento del contagio;

ORDINA

che lungo tutto il percorso della gara ciclistica denominata “ 55^ Tirreno-Adriatico”, così come individuato nell’ordinanza sindacale prot. n. 106210 del 9.9.2020, è obbligatorio l’uso della mascherina o comunque altro sistema di protezione della bocca e del naso.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e vale per la giornata del 10 settembre 2020, limitatamente allo svolgimento della gara sopra richiamata.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000–T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza.

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0106389 del 09/09/2020 - Uscita

Firmatari: **Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**

Impronta informatica: eb3f8573c6542ddc158cf785947103d577c4f65369f19f06e5b1a90535348ece

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente